

Prot. n. 26616/UP del 12 OTT. 2022

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Il giorno martedì 11 ottobre 2022 alle ore 10.00, presso la sala riunioni del Dipartimento personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. presenti e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

SOTTOSCRIVONO

il seguente accordo per la definizione della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016.

La Delegazione di parte pubblica

Angela BATTISTI

Angela Battisti

Stefania FANIZZI

assente

Christine PERRIN

assente

Alessandra MORANDINI

Alessandini

Sandro GLAREY

Glarey

Raffaele ROCCO

assente

Flavio VERTUI

Flavio Vertui

La Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL

DE BELLU IGOR
GRADI SILVIA -

CISL/FP

assente

SAVT/FP

CRETIER MAURO - GUIDO ROSITA

UIL/FPL

assente

FIALP/SIVDER

GAIA PIERPAOLO

CONAPO

assente

[Signature]
[Signature]
[Signature]

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

TITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 (Obiettivi)

1. Il presente atto è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. Il fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 è regolamentato dal presente accordo.

Art. 2 (Ambito oggettivo di applicazione)


1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori pubblici e degli appalti di servizi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.
2. Il presente atto si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del d.lgs. 50/2016. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Ai dipendenti coinvolti di cui all'articolo 3 sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto, mentre ai dipendenti coinvolti per ogni singolo contratto la parte riferita all'esecuzione del medesimo.
3. Il presente atto si applica anche ai contratti per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
4. Per gli appalti misti si applica la disciplina di cui al Titolo II o al Titolo III in base alla prevalenza, sia qualitativa che quantitativa, della componente lavori o della componente servizi o forniture.
5. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina, ai fini degli accantonamenti nel fondo, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e tramite affidamenti diretti, a meno che gli stessi non avvengano a seguito di valutazioni di più operatori economici, sulla base di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale deve emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, nonché i lavori realizzati in amministrazione diretta.

Art. 3
(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 è destinato, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nel presente atto, ai dipendenti delle strutture regionali, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura svolge, al fine di consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, svolgono le seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) responsabile unico del procedimento;
 - d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e servizi, direzione dell'esecuzione;
 - f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità;
 - g) collaudo statico, ove necessario.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti, formalmente individuati ai sensi dell'articolo 4, che collaborano direttamente alle attività di cui al comma 1, secondo quanto previsto dai Titoli II e III, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi. I collaboratori dei soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie, sono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. L'incarico di RUP di cui al comma 1, lettera c), è conferito con atto formale dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale o dal soggetto diversamente individuato.
4. Il presente atto si applica anche ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni nei casi stabiliti dall'articolo 5 del presente atto.

Art. 4.
(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del dirigente competente laddove lo stesso non sia già RUP.
2. Nella scelta dei soggetti si deve tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza e dell'esperienza eventualmente acquisite dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali, tenendo conto dell'equa ripartizione degli incarichi e compatibilmente con le esigenze organizzative delle diverse strutture;
 - c) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
4. Il Dirigente nell'atto formale di nomina dei soggetti coinvolti, di norma di categoria C o superiore, deve indicare i modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte. Sono esplicitamente esclusi dalla ripartizione del fondo le funzioni tecnico amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazioni di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.



5. Le funzioni tecniche di cui al presente atto vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario devono essere esplicitamente e preventivamente autorizzate dal dirigente competente e devono presentare carattere di eccezionalità.

Art. 5.

(Incarichi svolti da dipendenti di pubbliche amministrazioni a favore di altre pubbliche amministrazioni)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre amministrazioni, previo loro consenso.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte dal personale dell'Amministrazione regionale a favore di altri Enti, nel rispetto del regolamento proprio di quell'Ente, sono trasferiti dall'Ente beneficiario della prestazione all'Amministrazione regionale per essere poi corrisposti al dipendente stesso.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte a favore dell'Amministrazione regionale da personale dipendente di altri Enti trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nel presente atto e sono poi trasferiti all'Ente da cui dipende il personale che ha svolto la prestazione per essere corrisposti al personale stesso.
4. I rapporti tra gli Enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 6.

(Incentivi personale Centrali di committenza)

1. Per le prestazioni svolte dal personale regionale inquadrato nell'ambito della centrale di committenza regionale SUA VDA per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per conto di altri Enti e per le prestazioni svolte da IN.Va in qualità di Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture su delega della Regione, è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 113, commi 2 e 5, del d.lgs. 50/2016, una quota parte pari alla corrispondente riduzione di cui all'articolo 9, comma 2 e all'articolo 14, comma 4. Per l'espletamento delle medesime procedure di affidamento di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per conto della Regione si applica quanto disposto dal presente atto.

Art. 7

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono assumere incarichi, anche contemporaneamente, relativamente a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del d.lgs. 50/2016, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo riferito alle annualità di competenza. A tale fine l'Amministrazione regionale fa riferimento all'imponibile previdenziale complessivo rilevabile dalla Certificazione Unica relativa all'anno di riferimento dell'incentivo, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre amministrazioni.
3. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

4. Qualora la prestazione professionale inerente un'opera o lavoro pubblico, un servizio o una fornitura pubblica, venga affidata in parte al personale interno all'Amministrazione, ai sensi del presente atto, e in parte a personale della qualifica dirigenziale o a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale o di altri Enti, incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 18, comma 2 del presente atto. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni di supporto alla funzione principale o a fasi diverse sono attribuite al dipendente che svolge la funzione principale in assenza di loro attribuzione ad altro soggetto.


Art. 8
(Varianti)

1. In caso di modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere a un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016. 2.
2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1, è effettuata, secondo le aliquote già definite dal presente atto, a favore di tutti i soggetti aventi diritto.

TITOLO II
CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE
LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO
LAVORI

Art. 9
(Quantificazione del fondo incentivante)

1. Per l'ambito dei lavori, il fondo di cui all' articolo 1, comma 3 è costituito da una somma non superiore al 2%, graduata secondo quanto previsto agli articoli successivi, in base all'importo dei lavori posto a base di gara del lavoro, IVA esclusa e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso, l'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. Per le prestazioni relative ai lavori che vengono appaltati attraverso le Centrali di committenza, l'aliquota di cui al punto 3) "Predisposizione e controllo delle procedure di bando" della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente atto), relativamente alla colonna "LAVORI" viene ridotta rispettivamente del 65% nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e del 60% nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV). L'aliquota corrispondente alla riduzione è destinata al personale delle centrali di committenza di cui all'articolo 6.
3. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate saranno inseriti, con il provvedimento d'impegno di spesa, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.
4. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.



Art. 10
(Graduazione del fondo incentivante)

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:
 - a) lavori con importo a base della procedura di affidamento superiore ad Euro 20.000.000,00: percentuale del 0,5%;
 - b) lavori con importo a base della procedura di affidamento compreso tra la soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 ed Euro 20.000.000,00: percentuale del 1,2%;
 - c) lavori con importo a base della procedura di affidamento fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 compresa: percentuale del 2%.

Art. 11
(Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione)

1. I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, e riqualificazione urbana.

Art. 12
(Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori)

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base della procedura di affidamento, di cui all'articolo 9, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione nel quadro economico del costo preventivato del lavoro.

Art. 13
(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1 non siano state individuate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti al RUP, al direttore dei lavori o al collaudatore in relazione alla funzione svolta.
3. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano individuati i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP, dal direttore lavori o dal collaudatore che si occuperanno anche della relativa fase dell'istruttoria.

TITOLO III
CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE
LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E
FORNITURE

Articolo 14
Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

1. Per l'ambito forniture e servizi il fondo di cui all' articolo 1, comma 3 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e delle forniture posto a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, l'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture per i quali sono stati elaborati i documenti progettuali che contengono o dai quali si possono ricavare gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15 del d.lgs. 50/2016, a condizione che le acquisizioni siano state inserite negli stati di previsione della spesa, o nei programmi o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
3. Nell'ipotesi di fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
4. Per le prestazioni relative a servizi e forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza, l'aliquota di cui al punto 3 "Predisposizione e controllo delle procedure di gara" della "Tabella ripartizione incentivo", (allegato A al presente regolamento) relativamente alla colonna "SERVIZI E FORNITURE" viene ridotta del 65% nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e del 60% nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV). L'aliquota corrispondente alla riduzione è destinata al personale delle centrali di committenza di cui all'articolo 6.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate saranno inseriti, con il provvedimento d'impegno di spesa, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico del servizio o della fornitura.
6. A decorrere dal 20 maggio 2017 negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

Art. 15

(Graduazione del fondo incentivante per forniture di beni e servizi)

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi o delle forniture da acquisire:
 - a) servizi o forniture con importo a base della procedura di affidamento superiore a 5.000.000,00 euro: percentuale del 0,8 %;
 - b) servizi o forniture con importo a base della procedura di affidamento superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 e fino a 5.000.000,00 euro: percentuale del 1,2%;
 - c) servizi o forniture con importo a base della procedura di affidamento fino alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016: percentuale del 2%.

Art. 16

(Modalità di definizione del fondo incentivante)

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, di cui all'articolo 15, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico.

Art. 17

(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.
3. Qualora nell'ambito di un appalto di forniture o di servizi, non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP o dal DEC che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

TITOLO IV
PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 18

(Modalità di destinazione del fondo incentivante)

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 3 sarà ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati o per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della l. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Per garantire la qualità delle attività relative alle funzioni oggetto di incentivazione, la quota parte da riservare per il mantenimento delle dotazioni a supporto dei tecnici (hardware e software tecnici, strumentazione, attrezzatura, D.P.I. ed altro) e il loro continuo aggiornamento professionale (corsi di formazione specifici, partecipazione conferenze fiere di settore, libri e manuali tecnici ed altro), non può comunque essere inferiore al 50% delle risorse finanziarie di cui al presente comma.

Art. 19

(Individuazione del gruppo di lavoro)

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell'ufficio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.
2. Il gruppo di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
3. Per ogni lavoro o servizio o fornitura, prima dell'avvio dell'attività vengono individuati:
 - a) nel caso di lavori:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati con l'indicazione delle varie attività incentivabili collegate al ciclo dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
 - i tempi stimati per l'esecuzione del contratto e per l'approvazione del collaudo;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti;
 - b) nel caso di servizi e forniture:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati con l'indicazione delle varie attività incentivabili collegate a servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
 - i tempi stimati per l'esecuzione dei servizi e per l'acquisizione delle forniture;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti.
4. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, i nominativi dei

dipendenti da inserire nel nuovo team al responsabile del servizio o al dirigente competente per gli atti conseguenti.

5. Qualora l'ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

Art. 20

(Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo incrementano la quota del fondo incentivante destinata alle finalità di cui all'articolo 18, comma 2.

Art. 21

(Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente atto) sono consentite in ragione della peculiarità di talune fasi del lavoro, o del servizio o della fornitura da realizzare. A tal fine il responsabile dell'unità organizzativa dispone con provvedimento motivato.
2. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento). La maggiore o minore quota percentuale viene portata in aumento o in diminuzione proporzionalmente alle percentuali riferite alle attività di lavoro, servizio o fornitura.

Art. 22

(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, a valere sulla quota del Fondo, è ridotto nella misura prevista dal comma 3 in caso di incrementi dei tempi non conformi alle norme del Codice dei contratti pubblici, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'espletamento delle attività incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La riduzione di cui al primo periodo si applica quando gli incrementi dei tempi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del dirigente o del responsabile di servizio che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché dell'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, l'incentivo spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente o del responsabile di servizio della struttura, nei confronti dei dipendenti responsabili, di una penale settimanale, pari all'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 20 per cento di tale importo. Le suddette penali incrementano la quota del fondo incentivante destinata alle finalità di cui all'articolo 18, comma 2.
4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, tali da determinare l'applicazione di una penale superiore al 20 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attività da parte del dipendente incaricato, il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata, determina la perdita del diritto all'incentivo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

5. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per la Regione ovvero incremento dei costi contrattuali. Qualora le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al primo periodo, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.
6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 5 è di competenza del dirigente o del responsabile di servizio della struttura che ha affidato l'incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, ai fini dell'attivazione del contraddittorio.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione regionale procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non può erogare ulteriori incentivi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire. Le eventuali somme recuperate andranno ad incrementare la quota del fondo incentivante destinata alle finalità di cui all'articolo 18, comma 2.

TITOLO V MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 23

(Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi)

1. Per le attività indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) la liquidazione dell'incentivo, avviene per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture come segue:
 - la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui ai numeri 1-2-3 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione della atto di aggiudicazione, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;
 - la liquidazione dell'intero compenso dell'attività di cui al numero 4 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio, della fornitura o ai SAL emessi;
 - la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al numero 5 della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio o della fornitura rilasciata dal DEC.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24

Disposizioni transitorie


1. Le disposizioni di cui ai Titoli I,II,III,IV,V si applicano ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa a decorrere dal 19 aprile 2016, a

condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

2. Per i lavori, i servizi e le forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o la lettera di invito è stata trasmessa a decorrere dal 25.02.2017 e fino al 19.05.2017, si applica il regolamento incentivi per funzioni tecniche approvato con DGR 226 del 24.02.2017, fermo restando, anche per il predetto periodo, che l'ambito di applicazione è delimitato dall'articolo 2, comma 5.
3. Le somme a suo tempo accantonate per l'erogazione degli incentivi da erogare in relazione ai lavori i cui progetti esecutivi sono stati approvati a partire dal 19.08.2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 – legge di conversione con modifiche del decreto legge n. 90/2014) ed il cui bando /avviso è stato pubblicato o lettera di invito è stata trasmessa entro il 18.04.2016 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) sono assoggettati alla disciplina del presente Capo.
4. A valere sugli stanziamenti previsti a bilancio per la realizzazione di lavori, sono destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.

Le somme accantonate sono destinate:

- per l'80% all'incentivazione, con esclusione delle attività manutentive, secondo le modalità e i criteri previsti dagli articoli dal 185 al 207 del Testo Unico delle disposizioni economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 e dal contratto decentrato dell'Amministrazione regionale del 24.12.2002¹.
 - per il restante 20% all'acquisto da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi ai cittadini.
5. Nei periodi precedenti la sottoscrizione del presente accordo, qualora non vi sia un atto formale di individuazione dei soggetti chiamati ad espletare le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o fornitura o lavoro, è sufficiente, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, che vi siano documenti dai quali risulti che la persona ha di fatto svolto le suddette attività.
 6. Nei periodi precedenti la sottoscrizione del presente accordo, qualora non vi sia, così come previsto dall'articolo 5, comma 4 del presente accordo, tra gli enti coinvolti una apposita convenzione è sufficiente, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, che vi siano documenti dai quali risulti l'effettivo svolgimento dell'attività oggetto di incentivazione.
 7. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 92, comma 7ter del decreto legge 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, gli incentivi di cui al comma 1, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tale fine l'Amministrazione regionale fa riferimento all'imponibile pensionistico complessivo, comprensivo di eventuali somme imponibili riferite ad annualità precedenti, rilevabile dalla Certificazione Unica relativa all'anno di riferimento dell'incentivo, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre amministrazioni. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
 8. Gli eventuali indebiti, relativi a somme erogate a titolo di incentivo in maniera non conforme alla disciplina del presente Capo, sono recuperati preliminarmente mediante compensazione di quanto dovuto allo stesso titolo. Qualora, a seguito della compensazione, emerga un debito a carico del dipendente, il relativo importo sarà trattenuto dal cedolino in forma rateale.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 26
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e alle altre disposizioni vigenti in materia.
2. La disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 24 febbraio 2017 è sostituita con la disciplina contenuta nel presente accordo a decorrere dell'entrata in vigore dello stesso, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2.

Allegato A)

TABELLA 1
Ripartizione incentivo

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI		SERVIZI E FORNITURE	
		100%	€	100%	€
1)	Programmazione spesa per investimenti	10%	€ 0	10%	€ 0
	a) RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
2)	Valutazione preventiva progetti	10%	€ 0		
	a) RUP	70%	€ 0		
	b) Collaboratore	30%	€ 0		
3)	Predisposizione e controllo procedure di gare	15%	€ 0	25%	€ 0
	a) RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
4)	Controllo esecuzione dei contratti pubblici	50%	€ 0	50%	€ 0
	a) RUP	45%	€ 0	45%	€ 0
	b) Direttore Lavori o Direttore dell'Esecuzione	45%	€ 0	45%	€ 0
	c) Collaboratore	10%	€ 0	10%	€ 0
5)	Per la fase di collaudo o verifica di conformità	15%	€ 0	15%	€ 0
	a) RUP	40%	€ 0	40%	€ 0
	b) Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	50%	€ 0	50%	€ 0
	c) Collaboratore	10%	€ 0	10%	€ 0

NB:

- Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.
- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.
- Nel caso in cui siano nominati Direttori Operativi e/o Ispettori di cantiere, si applica la seguente ripartizione alla percentuale del Direttore Lavori:
 - Direttore Lavori 70%
 - Direttori Operativi 15%
 - Ispettori di cantiere 15%

Allegato B)

TABELLA 2
Ripartizione verticale

Coordinatore del ciclo	12%
Progettazione e sottoscrizione dell'atto	35%
Direzione Lavori	30%
Elaborazione piano della sicurezza	5%
Esecuzione piano della sicurezza	7%
Collaudo	7%
A disposizione per collaboratori diversi a condizione che vi sia almeno una fase tra direzione lavori e progettazione oltre al coordinamento del ciclo	3%
Residuo per il rimborso dell'iscrizione agli professionali	1%

	Arti di pianificazione
Coordinatore e responsabile del procedimento	10%
Tecnico/I che sottoscrive/ono l'atto	40%
Tecnici di supporto al redattore	30%
Collaboratori diversi	20%


Allegato C)

TABELLA 3
Ripartizione orizzontale


Livelli progettuali		
<i>Preliminare</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Esecutivo</i>
20%	40%	40%

La Delegazione di parte pubblica

Angela BATTISTI



Alessandra MORANDINI




Stefania FANIZZI

assente

Christine PERRIN

assente


Sandro GLAREY



Raffaele ROCCO

assente

Flavio VERTUI



La Delegazione di parte sindacale


FP/CGIL



CISL/FP

assente

SAVT/FP



UIL/FPL

assente

FIALP/SiVDER



CONAPO

assente